

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(4^a - Difesa)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1980

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione permanente LEPRE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Affidamento in prova del condannato militare » (1060)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 8, e <i>passim</i>
CORALLO (PCI)	2, 4, 6 e <i>passim</i>
DI LEMBO (DC), relatore alle Commissioni	8, 9, 12 e <i>passim</i>
FALLUCCHI (DC)	3, 4, 5, e <i>passim</i>
FINESTRA (MSI-DN)	7
GOZZINI (Sin. Ind.)	4, 5
PASTI (Sin. Ind.)	2
SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa	10, 13, 17
SIGNORI (PSI)	2
TROPEANO (PCI)	5, 8, 12 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Affidamento in prova del condannato militare » (1060)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Affidamento in prova del condannato militare », il cui esame è stato già avviato (il 13 novembre scorso) in sede referente, e di cui è stato allora chiesto e ottenuto il mutamento di sede.

È stato incaricato di riferire alle Commissioni sul disegno di legge il senatore Di Lembo.

COMMISSIONI RIUNITE

1° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1980)

D I L E M B O , *relatore alle Commissioni*. Rifacendomi alla relazione svolta in sede referente il 13 novembre 1980, desidero ricordare che in quell'occasione rilevai la necessità di apportare una modifica al primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge mediante la soppressione di alcune parole, non essendo ipotizzabile, infatti, che vi siano militari di età superiore ai 70 anni; perciò andrebbero eliminate le parole « o di persona di età superiore agli anni 70 ». Sono anche del parere di prevedere non due periodi distinti di pena ma uno solo, unificandone la durata in tre anni, perchè, in sostanza, quattro mesi di differenza non possono incidere molto, e perchè ritengo che questa norma sia stata desunta puntualmente dalla legge penitenziaria. Non credo, cioè, che le ragioni per le quali fu fatta la distinzione fra il periodo di due anni e sei mesi e quello di tre anni possano valere anche per i condannati per violazione di leggi militari.

P R E S I D E N T E . Grazie, senatore Di Lembo. Le sue osservazioni, a mio avviso, sono pertinenti e le esamineremo meglio in sede di esame dei singoli articoli del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P A S T I . Mi sembra che il provvedimento in esame sia molto importante e giusto. Mi pare di aver letto sui giornali ultimamente che il penitenziario militare di Gaeta, che in precedenza noi abbiamo visitato, è stato chiuso, ed era ora; ma il nodo centrale del problema sono gli obiettori di coscienza, e in particolare i testimoni di Geova.

Con questo provvedimento si possono sanare tante cose e quindi sono senz'altro favorevole alla sua sollecita approvazione.

S I G N O R I . Si è parlato diffusamente del penitenziario di Gaeta e della situazione ivi creata, che bisognava risolvere, in particolare per quanto riguarda il problema degli obiettori di coscienza e dei testimoni di Geova, che sono un po' una parte a sè per i principi ai quali si ispirano.

Io credo che, per le considerazioni svolte anche nella relazione al disegno di legge,

sia opportuno che questo provvedimento ottenga la nostra rapida approvazione; con esso si verrebbe a risolvere un problema discusso per tanto tempo in passato. Pertanto, il Gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge, augurandosi che il residuo *iter* parlamentare di questo sia il più breve possibile, perchè prima si arriva a concludere e meglio è non solo per i diretti interessati, ma anche per le istituzioni di un paese che, anche se in misura ridotta, in qualche modo è toccato da un fatto assai significativo e importante qual è quello di cui si sta parlando oggi.

C O R A L L O . Il Gruppo comunista ha già più volte avuto occasione di manifestare il proprio consenso ad un disegno di legge — allora ancora da venire — che affrontasse e risolvesse questa dolorosa questione degli obiettori di coscienza che rifiutano il servizio militare per motivi religiosi o filosofici.

Naturalmente, il disegno di legge che noi avevamo sollecitato (ricordo che anche in occasione della discussione sul bilancio dello Stato chiedemmo al Ministro della difesa di provvedere al più presto, anche in considerazione dei problemi che erano emersi durante la visita al penitenziario di Gaeta) ha affrontato la questione sotto un angolo visuale che va al di là degli obiettori di coscienza, sia pure prevedendo in modo specifico alcune norme per questi ultimi; e noi siamo d'accordo su questo modo di impostare la questione attraverso l'affidamento in prova del condannato militare, cioè estendendo a coloro che sono stati ~~condannati~~ in base al codice penale militare benefici di cui già godono i ~~detenuti condannati~~ in base al codice penale ordinario.

Nel manifestare quindi il nostro consenso, la nostra piena adesione a questo disegno di legge, ci riserviamo di esprimere poi in sede di esame degli articoli particolari opinioni. Poichè però una questione è già stata sollevata, io mi permetto di rilevare in proposito che sarebbe estremamente incomprensibile che si creasse una distinzione tra militari di leva per il solo fatto che uno ha due mesi o quindici giorni di età più dell'altro. Io credo che la norma debba riguardare i giovani in

servizio indipendentemente da questa distinzione (poichè altrimenti avremmo una parte che deve compiere i 21 anni e una parte che li ha già compiuti) e che quindi l'eliminazione della differenziazione sia molto opportuna; e naturalmente ritengo che in questo caso si debba concedere a tutti il beneficio maggiore, cioè il beneficio dei tre anni anzichè dei due anni e mezzo.

Il Gruppo comunista ha sempre ritenuto che si dovesse tenere in gran conto l'obiezione di coscienza, che la si dovesse rispettare e ci dovessero essere leggi destinate a proteggere l'esercizio di questo diritto. Anche quando si sono discusse leggi più generali sull'obiezione di coscienza, quelle che hanno istituito la facoltà per l'obietto di coscienza di avvalersi del servizio sostitutivo, noi abbiamo sempre manifestato la nostra adesione; e tuttavia manifestiamo la nostra preoccupazione per l'insorgere di obiezioni « fasulle » dalle quali è bene difendersi. Non vogliamo che lo stato dell'obietto di coscienza, per eccesso di comprensione, si tramuti in un privilegio; sicchè abbiamo espresso — per esempio, nella scorsa legislatura, di fronte ad iniziative legislative che erano venute da più parti — la nostra opposizione a rendere il servizio sostitutivo civile una condizione estremamente privilegiata rispetto a quella del giovane che invece si sottopone al servizio di leva. Stabilendo il principio che il servizio civile debba essere compiuto nella regione di provenienza si creerebbe una diversità di condizione tra, per esempio, il giovane siciliano che, dovendo fare il servizio di leva, va nel Friuli e l'obietto di coscienza conterraneo che resta invece in Sicilia. Inoltre, l'unica sanzione disciplinare è quella massima della decadenza dal beneficio, e anche questo sta creando una situazione di disagio laddove giovani obiettori di coscienza prestano la loro opera. Nel caso specifico del disegno di legge che stiamo esaminando, poichè l'affidamento in prova equivale al periodo di detenzione al quale il giovane viene condannato, noi vogliamo che non si verifichi che il servizio sostitutivo del condannato militare diventi più breve del servizio sostitutivo del giovane obietto di coscienza, che presta il servizio civile volontariamente.

Ora qui si aprono delle questioni che sarebbe bene vedere e potremmo anche approfittare dell'occasione per risolvere un po' tutto.

Una delle questioni che oggi si pongono è che nella legge istitutiva del servizio civile per gli obiettori di coscienza si stabilì — se ricordo bene — che il servizio sostitutivo civile doveva durare otto mesi in più del servizio militare.

Non c'è dubbio, però, che questo gravame di otto mesi, che era giusto proprio per scoraggiare il pullulare di falsi obiettori di coscienza, diventa sproporzionato oggi che il servizio militare è stato ridotto a 12 mesi.

Se era giusto, come proporzione, quando il servizio militare era di 18 mesi, ora che il periodo di servizio militare è stato ridotto a 12 mesi, il servizio sostitutivo di 20 mesi diventa pesante. Sta di fatto, comunque, che è di 20 mesi!

Tra l'altro, rischieremmo di avere i giovani condannati e affidati al servizio d'autorità che, invece, farebbero 12 mesi perchè, di solito, la condanna, se non vado errato, è a 12 mesi.

Io prospetto questa questione perchè si potrebbe, intanto, approfittare dell'occasione per vedere di ridurre il servizio sostitutivo a tre mesi in più, di modo che lo squilibrio diventi minore. È vero che i condannati farebbero tre mesi di meno, però è anche vero che il carcere lo hanno conosciuto, sia pure per breve periodo, mentre gli altri no. Lasciando, invece, le cose inalterate, verrebbe a crearsi un eccessivo squilibrio. Se si potesse uniformare sarebbe ancora meglio.

Io pongo questa questione sulla quale non ho avuto occasione di tornare a riflettere, però ricordo che nel nostro Gruppo se ne era parlato.

È una preoccupazione che credo non possa essere considerata di parte; la sottopongo all'attenzione dei colleghi per vedere di evitare ogni norma che dovesse risultare iniqua.

F A L L U C C H I . Ho esaminato attentamente questo disegno di legge e posso dire che esso si pone come un'esigenza di parificazione dei militari con i civili, come ha fat-

to notare giustamente il senatore Corallo quando ha affermato la necessità di estendere ai militari i benefici già in atto goduti da coloro che commettono un reato civile; quindi, si pone sotto un profilo di equità.

Non c'è dubbio, però, che la soluzione, così come impostata, può lasciare adito a perplessità e allora bisogna fare una netta distinzione: da una parte quelli che sono puniti dal codice militare per reati comuni e dall'altra quelli che sono puniti per il reato di obiezione di coscienza. È stabilito che per coloro che commettono reati comuni si indichino il luogo e il comando cui devono essere affidati. In questo momento è difficile stabilire a quale comando possa essere affidato un militare che abbia commesso un determinato reato. È da auspicare che il Ministro, nella sua determinazione, sappia scegliere il comando ed anche gli uomini preposti a quel comando affinché i militari che siano stati affidati in prova possano essere seguiti e, nello stesso tempo, non siano di cattivo esempio agli altri militari che appartengono a quel comando.

Questa è una problematica che esiste sempre; quindi è un invito che noi facciamo al Governo perchè, in un momento successivo, individui esattamente i comandi e i rei siano equamente distribuiti in tutti i comandi di cui si compongono le Forze armate.

Per quanto riguarda, invece, gli obiettori di coscienza, dei quali io personalmente apprezzo — quando si tratta di questioni filosofiche e religiose — il comportamento, è chiaro che esistono tutte quelle perplessità di cui si è fatto carico il collega Corallo.

D'altra parte, io non so come si possa uscire da una situazione di questo genere, a meno che a questo disegno di legge non faccia seguito un altro provvedimento che cerchi, in qualche modo, di risolverla, soprattutto per quanto riguarda i testimoni di Geova il cui credo filosofico e religioso è tale che comporta per loro la non accettazione in alcun modo del servizio militare.

Il nostro provvedimento, nella fattispecie l'articolo 3, anche se limita — e questo volevo ricordarlo all'amico Corallo — la prospettiva del carcere soltanto al periodo del processo (perchè, come dice l'articolo 3, ad essi

è evitato il tempo di osservazione per l'affidamento in prova di tre mesi, come previsto per gli altri militari), comunque non risolve il problema. E, ripeto, in questo momento risulta difficile individuare come risolverlo.

CORALLO. Il periodo di osservazione per gli obiettori di coscienza è di un mese.

FALLUCCI. Io sono favorevole a rispettare il credo filosofico e religioso di queste persone, naturalmente se il tribunale è veramente convinto che questi siano veri obiettori di coscienza. Ovviamente, è difficile stabilire tutto questo. Non so quale tribunale può stabilire se io obietto perchè ho una profonda convinzione morale e religiosa o se voglio evadere il servizio militare.

Tra l'altro, è probabile che gli obiettori di coscienza veri — secondo il credo dei testimoni di Geova — rifiutino l'affidamento, perchè essi possono chiedere, visto che sono stati puniti, di scontare tutta la pena, così come l'hanno avuta. Fa parte del loro credo.

Devo ritenere, però, che l'attuale soluzione, così come presentata dal disegno di legge — con eventuali arricchimenti e miglioramenti che potranno essere apportati dopo l'esame e l'eventuale approvazione o l'eventuale negazione degli emendamenti proposti — abbia, tutto sommato, una sua validità (e vedo che c'è una unanimità di consensi), sebbene ci siano delle perplessità.

Da una parte c'è la perplessità di inserire, e come inserire, uno che abbia commesso un reato comune in un altro ambiente militare e, dall'altra, come risolvere il problema dei testimoni di Geova che credono profondamente nella loro religione e nel loro insegnamento filosofico.

GOZZINI. Vorrei sottoporre ai colleghi un aspetto della questione che mi viene in mente in questo momento. Il fine generale del disegno di legge (anche se poi c'è il fine specifico di risolvere il problema degli obiettori di coscienza che, tra l'altro, non sono poi in gran numero), è quello di adeguare le norme dell'ordinamento penitenziario militare a quelle dell'ordinamento penitenziario civile.

Proprio nel titolo, dove si trova l'affidamento in prova al servizio sociale, nella legge del 1975, sono previsti altri due tipi di benefici: uno è quello della semilibertà, cioè il condannato viene messo in libertà la mattina e torna in carcere la sera, l'altro è quello della liberazione anticipata di 20 giorni ogni sei mesi.

Mi chiedo — non ho avuto tempo di riflettere — se nell'ambito di quella finalità generale dell'adeguamento dei due ordinamenti penitenziari non si debbano prendere in considerazione anche gli altri due istituti della semilibertà e della liberazione anticipata.

FALLUCCHI. Volevo chiarire che per quanto riguarda la semilibertà, praticamente, sono liberi. Una volta svolto il loro servizio militare sono liberi, anzi hanno dei vantaggi maggiori.

Si potrebbe, forse, vedere di ridurre questo periodo di affidamento in prova in base alle relazioni trimestrali che deve fare il comandante che li ha in prova.

GOZZINI. Sono due cose diverse: una è l'affidamento in prova al servizio sociale, e l'altra è la riduzione di 20 giorni ogni sei mesi.

FALLUCCHI. Si potrebbe anche prevedere di inserire le parole « in funzione del comportamento ».

GOZZINI. Con una condanna a tre anni sono 120, i giorni di riduzione, cioè quattro mesi; com'è naturale, subordinatamente alla condotta.

La legge, inizialmente, escludeva dall'ammissione a questi benefici i condannati per quei delitti di grave allarme sociale, che qui sono indicati nell'articolo 1, secondo comma, primo capoverso. Poi, nel 1977, la liberazione anticipata fu estesa a tutti i condannati di qualsiasi tipo.

Anche un condannato per reati di questa gravità, che abbia un buon comportamento, può usufruire della diminuzione di 40 giorni all'anno per la durata della pena.

TROPEANO. Io volevo brevemente dire alcune cose, rifacendomi a ciò che hanno già detto i colleghi intervenuti.

Mi pare che il collega Corallo abbia espresso con molta efficacia il punto di vista del nostro Gruppo su questo disegno di legge: si è soffermato su alcuni aspetti che stanno venendo fuori nel corso della discussione in maniera contraddittoria; io li riprendo, non perchè il suo intervento avesse bisogno di integrazione, ma perchè mi pare che tra gli interventi che si sono succeduti potrebbero sorgere delle contraddizioni delle quali dobbiamo tener conto prima di arrivare ad approvare definitivamente questo provvedimento.

Prima di tutto voglio dire che il dibattito prospetta una serie di esigenze che non possono essere tutte accolte in sede di esame di questo provvedimento.

Già nel testo del disegno di legge si dice che alcune misure vanno adottate in attesa della modifica dell'ordinamento penitenziario militare ed è un punto fermo, cioè un riferimento legittimo che bisogna pur fare, ben sapendo che tutta una serie di norme che sono entrate nell'ordinamento penitenziario comune non sono ancora recepite nell'ordinamento penitenziario militare e, quindi, dobbiamo accingerci anche alla riforma dell'ordinamento penitenziario militare.

E in quella sede dovremo esaminare una serie di aspetti particolari che non possono costituire oggetto di esame in quest'occasione.

Un altro problema che mi sembra stia sorgendo e che ritengo importante è quello delle pene alternative. Anche questo non può essere oggetto di esame oggi: non possiamo evidentemente affrontarlo durante l'esame del presente disegno di legge. Però è in corso di esame la delega al Governo che stiamo discutendo per la modifica del codice militare di pace: in quella sede sarà possibile prevedere, anche con apposita direttiva, la possibilità di stabilire una serie di pene alternative da applicare anche ai condannati militari.

Credo che, tenendo presente l'insieme di provvedimenti organici che ci accingiamo ad

approvare, comprenderemo meglio quale possa essere lo scopo definitivo cui approdare con la nostra attività.

Per quanto riguarda specificamente il disegno di legge, le preoccupazioni espresse dal collega Corallo ritengo vadano tenute presenti. Egli ha, cioè, puntualizzato l'esigenza di non far sì, attraverso le nuove norme, che si vengano a penalizzare coloro i quali, come obiettori di coscienza volontariamente scelgono il servizio sostitutivo, rispetto a coloro i quali rifiutano sia il servizio militare che quello sostitutivo. Se, infatti, col disegno di legge prevediamo che l'affidamento deve avere la durata della pena comminata da parte dell'autorità giudiziaria militare, rischiamo di far sì che colui il quale ha rifiutato sia il servizio militare che quello sostitutivo venga a dover fare otto, nove mesi al massimo, di servizio sorvegliato, nei termini previsti dalla legge, mentre chi ha scelto volontariamente il servizio sostitutivo dovrebbe restare impegnato per ben venti mesi; per cui, andremmo a penalizzare colui il quale, sincero obiettore di coscienza — io credo nella sincerità di tale obiezione — ad un certo momento sceglie anche il servizio sostitutivo volontariamente, rispetto a chi, rifiutando entrambi i servizi, dopo otto mesi andrebbe a casa.

Ritengo quindi che il rilievo avanzato dal collega Corallo, oltre che dal collega Iannarone, il 13 novembre, nella fase referente dell'esame, debba essere assolutamente tenuto presente.

Condivido inoltre l'osservazione fatta dal collega Di Lembo, anche se sotto un altro aspetto. Mi sembrerebbe cioè assurdo, oggi, inserire una norma di questo tipo, relativa ai minori di anni 21, in quanto ormai la maggiore età si raggiunge a 18 anni; per cui sarebbe veramente strano, in tale situazione, parlare di raggiungimento dei 21 anni. D'accordo poi sull'opportunità di sopprimere il riferimento ai 70 anni, poichè non riesco a figurarmi il militare settantenne: è vero che i militari sono sempre in servizio, ma non bisogna esagerare. Credo quindi che l'unificazione sia necessaria.

Altre considerazioni riguardano l'articolo, salvo vedere quali emendamenti proporre.

In primo luogo, per quanto riguarda gli emendamenti proposti in relazione al procedimento militare di sorveglianza, siamo del parere che si faccia riferimento al tribunale militare territoriale competente e non invece al giudice militare di sorveglianza ed al tribunale supremo militare. Anche per quanto riguarda il comma successivo del proposto articolo 4, in relazione al procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare territoriale, bisogna specificare non « di Roma », bensì « competente per territorio ». Lo stesso per alcuni altri termini usati: ovunque è detto « reclusorio », ad esempio; dobbiamo invece usare la parola « stabilimento », perchè « reclusorio » suona male. Non si capisce come possa essere usato un termine di questo tipo.

Dobbiamo poi enucleare una norma precisa con la quale stabilire che in nessun caso il periodo dell'affidamento, congiunto a quello di osservazione e a quello eventuale di detenzione, può essere inferiore al servizio sostitutivo del servizio militare; altrimenti correremmo il rischio, come dicevo dianzi, di premiare coloro che più ostinatamente rifiutano il servizio militare e quello sostitutivo.

C O R A L L O . Credo che nessuno possa scandalizzarsi se ricerchiamo insieme una soluzione idonea.

Vorrei fare solo due osservazioni. La prima riguarda la proposta di considerare nel disegno di legge anche altri istituti, quali la semilibertà, la riduzione di pena e così via. Io sono d'accordo col collega Tropeano sulla necessità di rinviare tale questione all'altro disegno di legge, oltre che per le ragioni da lui esposte, anche perchè ritengo che si debba riflettere un po', ad esempio, sul significato del regime di semilibertà per quanto riguarda i reclusi nelle carceri militari.

Infatti, a differenza del recluso ordinario, che in generale, per le pene che non conducono al penitenziario, sconta la pena in località non lontane dal suo luogo di residenza, ragione per cui quel regime è particolarmente appropriato, i reclusi di cui ci stiamo occupando sono sradicati dalla loro zona d'origine e condotti in carceri militari: a Pe-

schiera o, come accadeva fino a ieri, a Gaeta; e così via. Allora cosa potrebbe significare « regime di semilibertà »? Che il detenuto esce la mattina e ritorna la sera? Ma questa giornata in un paese sconosciuto, nel quale non ha radici, gli comporterebbe indubbiamente dei problemi. Credo quindi che si debba riflettere un tantino.

La seconda osservazione rientra sempre nella nostra ricerca comune di una soluzione. Il collega Tropeano, accogliendo le preoccupazioni da me espresse, ha proposto una soluzione, cioè che il periodo di detenzione non debba essere inferiore a quello del servizio sostitutivo civile. Ma qui sorge un altro problema: a questo punto, cioè, dovremmo introdurre il principio della scelta libera, consentendo di scegliere, appunto, tra carcere e servizio sostitutivo, perchè può anche esserci chi preferisce il carcere a venti mesi di servizio sostitutivo. Credo quindi che la soluzione possa consistere nel ridurre in una qualche misura il servizio sostitutivo normale, nell'eliminare cioè quegli otto mesi in più, che tra l'altro furono concepiti quando il servizio militare aveva la durata di dicotto mesi; e mi chiedo se tale riduzione non potrebbe avvenire in questa stessa sede, mediante un articolo aggiuntivo. In tal modo cominceremmo a trovare un punto d'equilibrio; altrimenti si creano delle contraddizioni.

F I N E S T R A . Alcune brevissime considerazioni su quanto hanno detto, molto giustamente, i colleghi intervenuti.

Quello in esame è un provvedimento autonomo, uno stralcio dalla riforma del regime penitenziario, che mi sembra sia in corso d'elaborazione, annunciata dal Ministro della difesa. Ma se la riforma è in corso, e diamo la delega al Governo per l'emanazione del codice militare di pace ispirato ai nuovi principi democratici, mi chiedo il motivo dello stralcio.

Vedo poi nella relazione unita al disegno di legge che, a proposito dei testimoni di Geova, si precisa: « Trattasi, infatti, di giovani con un modello di vita sotto molti aspetti elevato ». Non riesco a comprendere: allora chi

fa il servizio militare non segue un modello di vita elevato?

Comunque, con le suddette osservazioni, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge, per motivi di umanità; anche se mi sembra che questa umanità si stia troppo allargando. I testimoni di Geova rifiutano il servizio militare e quello civile, quindi non rientrano nelle norme relative agli obiettori di coscienza. Tra l'altro costituiscono circa il 75 per cento dei detenuti di cui ci stiamo occupando, cioè sono in numero molto alto.

Non sono poi d'accordo sull'urgenza e l'opportunità di stralciare l'articolo concernente l'affidamento in prova del condannato militare.

Il direttore del penitenziario di Gaeta, in occasione del sopralluogo effettuato dalla Commissione, ci disse che, essendo in corso di costruzione un nuovo penitenziario a S. Maria Capua Vetere, quello di Gaeta sarebbe stato chiuso con il conseguente trasferimento dei detenuti. Pochi giorni fa sul settimanale « Epoca » vi erano delle dichiarazioni del Ministro che diceva che il penitenziario di Gaeta si chiudeva e che, dal momento che quello di S. Maria Capua Vetere non era ancora pronto, i detenuti sarebbero stati trasferiti, nel frattempo, al penitenziario di Sora.

Consentitemi, a questo punto, di pensare che i veri reclusi diventano i militari di vigilanza che sono spostati da tutte le parti; dico questo anche in considerazione del fermento che esiste tra gli ufficiali e i sottufficiali di vigilanza che abbiamo conosciuto durante la nostra visita al penitenziario di Gaeta. Voglio anche ricordare ai senatori che vennero a Gaeta che quando si trattò di aumentare l'indennità, riconosciuta da tutti come miserabile, non avremmo dovuto raddoppiarla, ma triplicarla. Ricordo che in quella occasione ci fu un maresciallo che ci espose le misere condizioni in cui sono costretti ad operare; ma non lo fece per chiedere un po' meno miseria, ma per invocare migliori condizioni per fare, come il padre prima di lui, il proprio dovere.

Ritengo che questo provvedimento sia nato per agevolare i testimoni di Geova in una

maniera molto ampia, addirittura anticipando quella che è la chiusura del penitenziario, e pertanto è logico il fermento tra coloro che sono addetti alla vigilanza.

Dovevamo già da tempo guardare in prospettiva ad una certa sistemazione; e dico questo perchè la Commissione difesa sappia quanto ci siamo interessati a questo problema. Aggiungo che abbiamo, sì, raddoppiato l'indennità, ma sono trascorsi dei mesi senza che questa indennità sia stata riscossa. Allora (e questo è un altro problema che sottopongo al rappresentante del Governo) perchè non rispettiamo le leggi che ci diamo? Se ci adoperiamo con generosità possiamo fare in modo che i principi di giustizia vengano affermati ed evitare che la Costituzione sia messa sotto i piedi. In questo modo, invece, creiamo delle ingiustizie nei confronti di quei cittadini che sono obiettori di coscienza e privilegiamo i testimoni di Geova che sono « giovani con un modello di vita sotto molti aspetti elevato ». La Costituzione dice: « È dovere del cittadino difendere la Patria ». Allora, questi che tipo di cittadini sono? Diversi da quelli che fanno il militare? Stiamo molto attenti perchè in questo modo rischiamo di creare delle ingiustizie nei confronti di certi giovani, privilegiandone altri.

TROPEANO. L'emendamento preannunciato dal senatore Corallo è profondamente innovativo perchè modifica l'articolo 5, primo comma, della legge n. 772 del 15 dicembre 1972, prevedendo una riduzione del periodo sostitutivo del servizio di leva. Quest'emendamento fuoriesce dalla materia fondamentale che forma oggetto di quest'esame e per la quale il provvedimento è stato assegnato in sede deliberante alla 4ª Commissione da parte della Presidenza del Senato. Credo che nulla osti ad inserire una norma di questo tipo nell'attuale disegno di legge, a condizione però che se ne sospenda l'approvazione definitiva per chiedere prima il parere della 1ª Commissione sull'emendamento. Questo ci porterebbe a ritardare di qualche settimana l'approvazione, ma ritengo che arriveremo ad approvare un disegno di legge più completo e più rispondente alle esigenze manifestate dagli intervenuti.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Tropeano per il suo intervento che permetterà al relatore di esprimere il parere anche su questa proposta di emendamento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DILEMBO, *relatore alle Commissioni*. Ringrazio gli intervenuti, anche perchè mi consentono di fare alcune precisazioni e di ribadire alcuni concetti già espressi in sede referente, ma forse non ben compresi, in quanto la seduta del 13 novembre 1980 fu molto lunga e i senatori dovettero ascoltare ben quattro relazioni.

Questo disegno di legge, innanzitutto, non riguarda soltanto gli obiettori di coscienza, o almeno non li riguarda tutti, perchè se gli obiettori accettano il servizio sostitutivo, non scontando alcuna pena, non possono essere affidati in prova al servizio sociale e sono ammessi a soddisfare l'obbligo di leva, nei modi previsti dalla legge n. 772 del 15 dicembre 1972, per un periodo superiore di 8 mesi alla durata del servizio di leva cui erano tenuti. Non vi è in questo caso alcuna condanna, ma solo servizio sostitutivo del servizio militare. Perciò occorre distinguere tra obiezione di coscienza che dà luogo a servizio sostitutivo e obiezione che determina reato: solo in quest'ultimo caso la normativa va applicata.

Per quanto riguarda i condannati per obiezione di coscienza, essi possono essere affidati solo ed esclusivamente ad un ufficio o Ente pubblico non militare, determinato però dal Ministro della difesa. Il disegno di legge però non riguarda soltanto gli obiettori di coscienza, ma estende a tutti i militari condannati una norma che il Parlamento ha già approvato nel 1975 per i non militari e che recepisce alcuni valori, tra i quali quello che individua nel carcere uno strumento adatto a permettere alla comunità di apportare il proprio contributo per la rieducazione e la risocializzazione del condannato, cioè di colui che ha subito una condanna.

Condivido quanto è stato detto dal senatore Corallo sulla semilibertà. Oltretutto, la legge n. 354 voleva anche evitare che l'elemen-

to non pericoloso potesse passare lunghi periodi di tempo in carcere con il pericolo della destrutturizzazione della propria personalità. Infatti, il carcere potrebbe avere alcune volte, soprattutto in soggetti non pericolosi, degli effetti contrari a quelli della rieducazione del reo.

— Dobbiamo tenere conto che, alcune volte, il militare è punito dal codice penale militare per reati comuni, ma altre volte la condanna è conseguente a reati militari propri, con la conseguenza che la personalità del reo in molti casi deve essere valutata in maniera diversa da come viene valutata quella del delinquente comune, se così possiamo chiamarlo.

L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone sentenze di condanna passate in giudicato e costituisce, pertanto, una delle misure alternative alla punizione che già, sostanzialmente, il condannato subisce; cioè, l'affidamento in prova è una misura alternativa alla detenzione.

Per fugare un altro dubbio affacciato, ricordo che nella precedente seduta ho affermato che potrebbe essere previsto un aumento del periodo di affidamento per evitare che la pena o l'affidamento in prova possano ridurre il periodo di permanenza alle armi; ho aggiunto, però, che se la pena, così come mi pare avvenga, sospende il periodo di servizio militare, il problema non sorge.

Cioè, se l'affidamento in prova, sostitutivo della pena a tutti gli effetti, sospende il servizio militare, non sorge il problema e non vi è la necessità di prevedere aumenti di pena, in quanto il periodo di affidamento in prova si aggiunge al servizio militare di leva che il giovane deve svolgere.

C O R A L L O . Il problema non è così, però.

D I L E M B O , *relatore alle Commissioni*. Qui siamo in tema di condannati militari.

C O R A L L O . Ma parliamo anche di obiettori di coscienza.

D I L E M B O , *relatore alle Commissioni*. Innanzitutto va ricordato che il dise-

gno di legge non si riferisce solo agli obiettori di coscienza, ma a tutti i militari, che per qualsiasi motivo abbiano subito condanna. Certo, la condanna può essere anche conseguente a reati commessi a causa di obiezione di coscienza, ma solo allora (i testimoni di Geova, d'altra parte, sono gli unici che rifiutano anche il servizio sostitutivo) il periodo di affidamento in prova presso un comando o ente militare o ufficio o ente pubblico non militare è valutato in diminuzione del periodo di durata del servizio di leva. Sarebbe però opportuno fare in modo che il militare condannato non abbia benefici maggiori di quelli previsti dall'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, contenente norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, perchè, non essendo stato accettato il servizio sostitutivo, colui che è condannato per reato derivante da obiezione di coscienza non dovrebbe essere affidato al servizio sociale per un periodo inferiore a quello previsto dal richiamato articolo 5 della legge n. 772. Potremmo ridurre questo periodo, ma io non credo — e concordo con il collega Tropeano — che si possa farlo con una normativa come questa, perchè essa riguarda solo l'affidamento in prova e perchè — come diceva il senatore Gozzini — se noi modificassimo la legge sull'obiezione di coscienza dovremmo tenere conto anche di come l'obiezione di coscienza stessa si è evoluta. Infatti, i tempi sono mutati, la società si è evoluta e quindi non possiamo ritoccare una parte molto modesta di tutta quella legge, ma dovremmo rivederla nel suo complesso. Inoltre, giustamente è stato detto che, in questa sede, non possiamo porre mano alla modifica di un'altra legge, in quanto il disegno di legge al nostro esame disciplina soltanto l'affidamento in prova.

Giustamente il collega Fallucchi rivolgeva l'invito a non far vivere insieme militari che fanno il proprio dovere e militari che, condannati per reati comuni, possono prestare servizio presso un ente militare, non tanto per il noto adagio delle mele marce e delle mele sane, quanto per il fatto che si trovano a convivere nello stesso ambiente soggetti che hanno uno *status* diverso: cioè, lo *status*

di militare che fa il servizio di leva gli uni, e lo *status* di militare condannato gli altri. Le perplessità espresse in proposito, e che hanno una certa validità, potrebbero essere risolte individuando alcuni stabilimenti — non credo che ce ne siano molti in Italia — dove più che il servizio militare di leva in senso stretto possa essere prestato un servizio che ha qualche attinenza col servizio militare.

Per quanto riguarda i testimoni di Geova, l'emendamento presentato dal senatore Signori e altri prevede giustamente che essi vengano sottoposti ad un periodo di osservazione, della durata di un mese almeno, e che quindi non vengano direttamente inviati al servizio sociale, sia perchè questo potrebbe sembrare veramente eccessivo e sia perchè i testimoni di Geova, anche se per principi religiosi o per principi morali, non solo si rifiutano di fare il servizio militare ma, addirittura, rifiutano di svolgere anche un servizio sostitutivo.

Credo di non aver trascurato nulla. Se dovessi aver trascurato alcune osservazioni, risponderò ad esse se verranno riproposte quando esamineremo i singoli articoli del disegno di legge.

Vorrei fare solo un'aggiunta a proposito del parere della 1ª Commissione, secondo il quale dovremmo inserire tra le cause che non consentono l'affidamento in prova il reato contemplato dall'articolo 80 del codice di procedura militare penale, concernente l'offesa al Presidente del Consiglio: è da rilevare che un reato del genere è stato già soppresso con la legge del 1956 n. 167, per cui questa figura di reato per il codice attuale non esiste più e perciò non può essere inserita come causa che non consente il servizio di affidamento in prova.

S C O V A C R I C C H I, sottosegretario di Stato per la difesa. Vorrei prima liberare il terreno da una piccola questione sollevata dal senatore Corallo e che, per la verità, mi ha impressionato perchè indubbiamente è sfuggita al momento in cui è stato elaborato il testo del provvedimento; in merito, cioè, al periodo del servizio alternati-

vo civile. C'è al riguardo la proposta del senatore Tropeano di rivedere il tutto e di deliberare pertanto la sospensiva per fare questo aggiornamento, ma ciò comporterebbe tempi abbastanza lunghi.

Per quanto riguarda le proposte formulate dal senatore Tropeano in ordine alla costituzione di un giudice di sorveglianza presso ogni circoscrizione giudiziaria militare, devo precisare che nell'ordinamento giudiziario militare è previsto un solo giudice di sorveglianza presso il Tribunale supremo militare. Ora, questo disegno di legge del Governo risponde a due esigenze: di principio e pragmatica (si tratta anche di una mutazione dalla *probation* anglosassone). La ragione pratica attiene alla necessità dello smantellamento di quel triste emblema di disciplina militare, che già ai miei tempi era una immagine ossessiva: la forza di Gaeta.

Mi pare che il problema sia molto semplice: dopo il periodo di osservazione della personalità degli obiettori di coscienza in genere e, in specie, degli obiettori di coscienza religiosi (in particolare, i testimoni di Geova), stabilito che uno può uscire, per il suo comportamento, dal carcere, la legge gli offre la migliore condizione alternativa, che consiste in una libertà limitata fruita, comunque, non nel carcere.

L'affidamento è equivalente alla pena da scontare; la pena viene estinta e gli altri effetti penali pure.

C'è quella distinzione, prevista dagli emendamenti, fra condannati per reati compiuti in servizio militare in genere e gli obiettori, per i quali c'è un mese di osservazione anzichè tre e l'affidamento ad un ente militare, però indicato dalla Difesa, per accogliere le osservazioni che ha fatto prima il senatore Fallucchi.

E mi sembra anche, in definitiva, che questo disegno di legge tenda anche a conferire al militare quella identità civile che è prevista dalla Costituzione secondo la quale egli deve continuare a godere della pienezza dei diritti civili.

In prospettiva, direi che si va verso la riforma della legge penale militare e dell'ordinamento giudiziario militare. Dichiaro che

COMMISSIONI RIUNITE

1° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1980)

il Governo è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge ed anche agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo.

Prima di passare all'esame dell'articolato comunico che la Commissione affari costituzionali, come ha accennato anche il relatore, ha espresso il seguente parere:

« La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, a condizione che, al secondo alinea del secondo comma dell'articolo 1, venga aggiunto, tra le eccezioni previste all'inapplicabilità dell'affidamento in prova, il reato contemplato dall'articolo 80 del codice penale militare di pace, concernente l'offesa al Presidente del Consiglio (Capo del Governo) ».

È stato già chiarito, anche dal relatore, che questo reato non è più ipotizzabile, come risulta dalla legge 23 marzo 1956, n. 167. Quindi, il parere è da considerare favorevole.

C'è poi il parere favorevole della Commissione bilancio, programmazione economica e partecipazioni statali che, tra l'altro, con riferimento al quinto articolo aggiuntivo, articolo 9, proposto dai senatori Signori ed altri, precisa:

« Peraltro, appare opportuno, sotto il profilo formale, riformulare l'articolo 9 (clausola finanziaria) nel seguente modo:

" All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, si provvederà a carico del capitolo 3003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1981 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi " ».

Passiamo all'esame dei singoli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

*(Affidamento in prova
del condannato militare)*

Allorchè alla pena detentiva inflitta non segue una misura di sicurezza detentiva e

la pena non superi un tempo di due anni e sei mesi ovvero di tre anni nei casi di persona di età inferiore agli anni 21 o di persona di età superiore agli anni 70, il condannato militare può essere affidato in prova, fuori dello stabilimento, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando od ente militare.

L'affidamento in prova non si applica:

quando il condannato militare abbia precedentemente commesso un delitto di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

per i reati militari non colposi contro la fedeltà e la difesa militare, previsti dal titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta eccezione per i reati di offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica e per i reati di vilipendio;

per i reati militari di rivolta, ammutinamento, accordo al fine di commettere rivolta o ammutinamento, cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante.

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi nello stabilimento, nei casi in cui possa presumersi che la vita nella comunità militare sia sufficiente per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui possono essere indicate eventuali prescrizioni che il soggetto dovrà seguire.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

Il comando o ente militare riferisce periodicamente sul comportamento del soggetto e propone, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

L'affidamento in prova del condannato militare viene effettuato secondo le seguenti modalità:

1) il soggetto con obbligo di servizio di ferma viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministero da cui il militare dipende limitatamente al periodo necessario per il completamento del servizio, ed al termine del servizio di ferma viene posto in congedo ed affidato al servizio sociale, di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) il soggetto avente rapporto di impiego viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministero da cui il militare dipende per tutto il periodo di affidamento in prova.

In caso di cessazione del rapporto di impiego, d'autorità o a domanda, durante l'affidamento in prova, si osservano le disposizioni del precedente numero 1).

I condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza possono essere affidati ad un ufficio o ente pubblico non militare determinato dal Ministero della difesa.

Il periodo di affidamento in prova trascorso presso un comando o ente militare e ufficio o ente pubblico non militare è valutato in diminuzione del periodo di affidamento in prova al servizio sociale.

Durante l'affidamento in prova presso un comando o ente militare rimane sospesa la esecuzione delle pene militari accessorie, della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado, applicate ai sensi degli articoli 30 e 31 del codice penale militare di pace.

D I L E M B O, *relatore alle Commissioni*. Riterrei opportuno modificare il primo comma come segue: « Allorchè alla pena detentiva inflitta non segue una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi tre anni, il condannato militare può essere affidato in prova, fuori dello stabilimento, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando od ente militare ».

T R O P E A N O. Praticamente, il relatore presenta un emendamento completamente sostitutivo del primo comma dell'articolo 1.

P R E S I D E N T E. Per quel che concerne l'emendamento che riguarda gli anni 21, io so con certezza che la legge che a suo tempo ha disciplinato la materia è stata approvata definitivamente alla Camera, in prima istanza, il 6 marzo 1975, quindi pubblicata entro pochi giorni perchè c'era la esigenza di farla operare anche, agli effetti elettorali, con le amministrative del giugno 1975. Questo disegno di legge è successivo, ma soltanto apparentemente, in quanto la fase di elaborazione era precedente e allora si faceva riferimento agli anni 21, che rappresentavano la maggiore età.

C O R A L L O. L'emendamento che ha enunciato il relatore mi pare che risolva tutte le questioni.

T R O P E A N O. Potremmo, in effetti, modificare il primo comma come suggerito dal senatore Di Lembo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto al primo comma dal relatore.

È approvato.

Il relatore propone poi un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, il seguente alinea: « per i reati commessi con finalità di terrorismo. ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il senatore Signori ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'undicesimo comma con il seguente:

« I condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza, possono essere affidati esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministero della difesa, per prestarvi servizio ».

COMMISSIONI RIUNITE

1° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1980)

D I L E M B O , *relatore alle Commissioni*. Sono favorevole.

S C O V A C R I C C H I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo di cui ho dato lettura.

E approvato.

D I L E M B O , *relatore alle Commissioni*. Molti commi degli articoli in esame sono ripresi dalla legge n. 354 del 1975 che parla di servizio sociale. Ma nel presente provvedimento i condannati sono affidati ad un comando od ente militare. Quindi, il dodicesimo comma non ha motivo di essere.

P R E S I D E N T E . Potremmo allora sopprimerlo.

C O R A L L O . Anche nel caso di doppia condanna, dato che le condanne si scontano una per una.

T R O P E A N O . In effetti il comma va soppresso perchè, con una norma del genere ed attraverso un'interpretazione particolare, potrebbe intervenire la legislazione ordinaria; per cui si potrebbe avere una condanna da parte di un tribunale penale ordinario e quindi l'affidamento successivo al servizio sociale; servizio che potrebbe essere portato in scomputo al servizio comune. Ora, non possiamo consentire interferenze di questo tipo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del relatore tendente alla soppressione del dodicesimo comma.

E approvato.

Il senatore Signori ha proposto infine un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Durante l'affidamento in prova presso un comando o ente militare rimangono in-

terrotti la sospensione dall'impiego o gli altri istituti simili ».

C O R A L L O . Vorrei mi fosse chiarito il senso dell'emendamento.

T R O P E A N O . Il provvedimento amministrativo, molto spesso, è collaterale alla sanzione penale. Quindi, se è intervenuta la sospensione della pena, il periodo di esecuzione delle sanzioni amministrative viene a sua volta sospeso per il periodo dell'affidamento; altrimenti, si verrebbero a maturare le due sanzioni in un unico periodo.

C O R A L L O . Non sono del tutto convinto.

D I L E M B O , *relatore alle Commissioni*. Una cosa è la pena, un'altra la sospensione dall'impiego come atto amministrativo.

C O R A L L O . Ma non capisco l'emendamento rispetto al testo originario del comma.

D I L E M B O , *relatore alle Commissioni*. Viene soppressa la sospensione delle pene militari ed accessorie.

C O R A L L O . Ma perchè solo nel caso di affidamento in prova presso un comando o ente militare e non anche presso un ufficio o ente pubblico, secondo il comma sostitutivo?

D I L E M B O , *relatore alle Commissioni*. Ha ragione. La sospensione deve essere prevista per ogni caso di affidamento: anche per gli obiettori di coscienza e per i cosiddetti testimoni di Geova.

C O R A L L O . Appunto. Propongo pertanto un sub-emendamento tendente a sopprimere, nel comma sostitutivo, le parole: « presso un comando o ente militare ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il sub-emendamento proposto dal senatore Corallo al comma sostitutivo del senatore Signori.

E approvato.

Metto ai voti il comma sostitutivo proposto dal senatore Signori all'ultimo comma dell'articolo 1, quale risulta con il sub-emendamento testè approvato.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 il quale, a seguito degli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 1.

*(Affidamento in prova
del condannato militare)*

Allorchè alla pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi tre anni, il condannato militare può essere affidato in prova, fuori dello stabilimento, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando od ente militare.

L'affidamento in prova non si applica:

quando il condannato militare abbia precedentemente commesso un delitto di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

per i reati militari non colposi contro la fedeltà e la difesa militare, previsti dal titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta eccezione per i reati di offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica e per i reati di vilipendio;

per i reati militari di rivolta, ammutinamento, accordo al fine di commettere rivolta o ammutinamento, cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante;

per i reati commessi con finalità di terrorismo.

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi nello stabilimento, nei casi in cui possa presumersi che la vita nella comunità militare sia sufficiente

per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui possono essere indicate eventuali prescrizioni che il soggetto dovrà seguire.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

Il comando o ente militare riferisce periodicamente sul comportamento del soggetto e propone, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

L'affidamento in prova del condannato militare viene effettuato secondo le seguenti modalità:

1) il soggetto con obbligo di servizio di ferma viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministero da cui il militare dipende limitatamente al periodo necessario per il completamento del servizio, ed al termine del servizio di ferma viene posto in congedo ed affidato al servizio sociale, di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) il soggetto avente rapporto di impiego viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministero da cui il militare dipende per tutto il periodo di affidamento in prova.

In caso di cessazione del rapporto di impiego, d'autorità o a domanda, durante l'affidamento in prova, si osservano le disposizioni del precedente numero 1).

I condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza, possono essere affidati esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministero della difesa, per prestarvi servizio.

Durante l'affidamento in prova rimangono interrotti la sospensione dall'impiego o gli altri istituti similari.

E approvato.

Art. 2.

(Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare)

Sino all'entrata in vigore delle nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare, la competenza in materia di affidamento in prova ad un comando od ente militare è attribuita al giudice militare di sorveglianza.

Il senatore Signori ha proposto un emendamento tendente a sopprimere le parole « ad un comando od ente militare ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

C O R A L L O . Intendevo presentare un emendamento aggiuntivo all'articolo 2. Posso rinunciare a presentarlo, ma non posso rinunciare a sottolineare ai senatori che il problema che io pongo esiste ed è grave. Se non risolviamo in qualche modo questa contraddizione che è emersa, in pratica favoriamo chi presta servizio sostitutivo in espiazione di una condanna e creiamo soltanto confusione.

Vorrei rilevare, a proposito di quello che ha detto il relatore, che qui non ci troviamo affatto nelle condizioni di un servizio sostitutivo che sospende la prestazione del servizio militare: non è così. Va rilevato che al momento della condanna il giovane viene condannato ad un periodo di reclusione e successivamente sottoposto ad un mese di osservazioni a seguito del quale il giudice di sorveglianza decide se, anzichè espia la pena in uno stabilimento, la espierà attraverso l'affidamento in prova ad un ente o ad un istituto. Anche la soluzione di prospettare i 20 mesi non è praticabile, perchè in tal modo andremmo addirittura a modificare il codice penale e a stabilire il periodo al quale il giovane deve essere condannato.

Ritengo si tratti di materia molto più estranea al disegno di legge di quanto non fosse la mia proposta di introdurre la norma che riduce il periodo del servizio sostitutivo civile volontario.

A questo punto, se siamo d'accordo, dobbiamo prendere atto e coscienza dell'esistenza di questa contraddizione, portare avanti il disegno di legge così come è e presentare, per iniziativa comune, un disegno di legge che riduca il periodo del servizio civile per l'obiettore di coscienza nella misura in cui riterremo di ridurlo.

Ripeto, posso anche rinunciare a presentare l'emendamento, ma dobbiamo risolvere questa contraddizione. Pertanto, faccio carico al Governo di farci conoscere una possibile soluzione alternativa a questo problema che il Governo intravede: non può infatti apparire come un Governo distratto che non si accorge delle contraddizioni che crea. Il periodo di affidamento in prova, proprio per quello che si è detto poc'anzi, è pena; cioè, anzichè essere recluso, il militare presta servizio, ma si tratta sempre di condanna.

Senza modificare il codice penale militare io non mi sento di aggravare la pena perchè non è possibile che da una parte miglioriamo e dall'altra aggraviamo le pene. Non vedo la questione risolvibile per questa strada. Se è espiazione di pena, la pena è quella fissata dal codice penale.

D I L E M B O , *relatore alle Commissioni.* Anche modificando o riducendo gli otto mesi, il problema resterebbe perchè comunque non avremmo garantito che gli obiettori di coscienza subiscano condanne per un periodo pari a quello complessivamente previsto per il servizio sostitutivo.

Sorgono, cioè, due problemi: il problema di ridurre il periodo del servizio sostitutivo e quello di estendere questo periodo complessivo anche agli obiettori di coscienza condannati per renitenza alla leva; per risolverli entrambi, dovremmo prevedere che la pena non può essere comunque inferiore al periodo di servizio sostitutivo.

Gli otto mesi non sono stati considerati tenendo conto del periodo di servizio militare di leva, ma costituiscono una maggioranza voluta per disincentivare l'obiezione di coscienza. Probabilmente, gli otto mesi, se rivedremo la legge, dovranno rimanere otto mesi, a meno che non sorgano al-

COMMISSIONI RIUNITE

1° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1980)

tre esigenze, che comunque non influiscono sul periodo di servizio militare di leva.

C O R A L L O . Da due a quattro anni, però poi giocano le attenuanti. In pratica, sono condannati ad un anno.

D I L E M B O , *relatore alle Commissioni*. Però è una condanna penale con iscrizione nel casellario giudiziario.

Proporrei pertanto di parificare la durata del servizio civile a quella dell'affidamento in prova.

C O R A L L O . Certo, per questo io dico che riducendo in qualche misura il periodo del servizio civile, poichè sono tutte e due condanne, abbiamo creato una situazione di equilibrio; invece, non riducendo, lo squilibrio rimane.

Per ora andiamo avanti così: non insistiamo, ripeto, nella proposta di un emendamento aggiuntivo; ci riserviamo però di presentare un disegno di legge, pregando i colleghi di riflettere sui pericoli insiti nella cosa. Non è una preoccupazione del Gruppo comunista, è una questione che deve riguardare tutti.

P R E S I D E N T E . Grazie al senatore Corallo per avere espresso queste preoccupazioni, che mi pare siano di tutti.

Il relatore vuole aggiungere qualcosa?

D I L E M B O , *relatore alle Commissioni*. Non ho nulla da aggiungere. Dichiaro, comunque, di non insistere sull'emendamento preannunciato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 quale risulta a seguito dell'emendamento prima approvato.

E approvato.

Art. 3.

(Affidamento in prova del condannato per obiezione di coscienza per motivi religiosi)

Il periodo di osservazione della personalità è escluso e i condannati sono immedia-

tamente affidati in prova ogniqualvolta la condanna consegua a reato militare determinato da obiezione di coscienza per comprovati motivi di appartenenza a credo religioso che imponga all'adepto il divieto di prestazione del servizio militare anche in forma sostitutiva.

I senatori Signori ed altri propongono un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 3.

(Affidamento in prova del condannato per obiezione di coscienza)

Il periodo di osservazione della personalità è limitato ad un mese ogniqualvolta la condanna consegua a reato militare determinato da obiezione di coscienza.

C O R A L L O . Si potrebbe sostituire la parola: « ogniqualvolta » con la parola: « quando »?

D I L E M B O , *relatore alle Commissioni*. Sono d'accordo, però aggiungerei: « per comprovati motivi di appartenenza a credo religioso che imponga all'adepto il divieto di prestazione del servizio militare anche in forma sostitutiva ».

Quest'ultimo inciso, secondo me, servirebbe a precisare che la limitazione ad un mese avviene per gli obiettori di coscienza quando abbiano comprovati motivi di appartenenza ad un credo religioso che non permetta loro la prestazione del servizio militare, neanche in forma sostitutiva.

C O R A L L O . Non sono d'accordo con la proposta, anche se capisco questa motivazione. Intanto non esiste la tessera di iscrizione ad una setta religiosa; non è comprovabile con documenti. In più, vorrei far presente ai colleghi che proprio nel penitenziario di Gaeta noi abbiamo trovato il caso dell'obiettore filosofico che non era testimone di Geova; però, per il suo convincimento di rifiuto totale, è quello che sta scontando la condanna più lunga.

COMMISSIONI RIUNITE

1° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1980)

Io credo che noi dobbiamo parlare sempre di motivi religiosi o filosofici, non possiamo limitarci al caso della setta religiosa. Quando ci sono convincimenti di nobile origine, convincimenti profondi, radicati, che si possono soltanto intuire dall'interrogatorio dell'imputato, ma non sono documentabili, è la stessa cosa dell'obiezione di natura religiosa. Dobbiamo stare attenti a non fare un grosso favore a qualche setta religiosa.

PRESIDENTE. Dopo queste osservazioni del senatore Corallo, il relatore vuole aggiungere qualcosa?

DILEMBO, *relatore alle Commissioni.* Ritiro il mio sub-emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3, nel testo proposto dall'emendamento dei senatori Signori ed altri, con l'intesa che la parola: « ogniqualvolta » è sostituita, per una migliore formulazione, con la parola: « quando ».

È approvato.

È stato presentato dai senatori Signori ed altri il seguente articolo aggiuntivo che diverrà articolo 4:

Art. 4.

(Procedimento penale militare di sorveglianza)

Per il procedimento penale militare di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, sostituiti alla sezione di sorveglianza ed al suo presidente il giudice militare di sorveglianza e alla Corte di cassazione il Tribunale supremo militare.

Le funzioni di pubblico ministero in detto procedimento sono esercitate dal procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare territoriale di Roma o da un suo vice o sostituto.

DILEMBO, *relatore alle Commissioni.* Sono d'accordo.

SCOVACRICCHI, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Sono d'accordo.

TROPEANO. Poichè il Ministro ha osservato che, allo stato, vi è solo il giudice di sorveglianza del Tribunale supremo militare, lasciamo pure l'articolo 4 come è.

D'altra parte, noi ci accingiamo a modificare sia l'ordinamento, sia il servizio militare, quindi apporteremo le modifiche in quella sede.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4, aggiuntivo, proposto dai senatori Signori ed altri.

È approvato.

È stato presentato dai senatori Signori ed altri il seguente articolo aggiuntivo, che diventerà articolo 5:

Art. 5.

(Modalità per l'espletamento dell'osservazione)

L'osservazione della personalità di cui all'articolo 1, in attesa della realizzazione di un centro di osservazione, viene espletata presso il reclusorio da personale militare esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, oltre che dall'educatore.

In carenza di detto personale possono essere utilizzati professionisti civili cui spettano onorari proporzionati alle prestazioni effettuate sulla base di apposite convenzioni.

In caso di necessità, su motivata richiesta del comandante del reclusorio e con provvedimento del giudice militare di sorveglianza, i soggetti da osservare sono trasferiti negli ospedali militari o in altri luoghi esterni di cura convenzionati.

Il senatore Tropeano ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo e nel terzo comma dell'articolo, la parola:

COMMISSIONI RIUNITE

1° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1980)

« reclusorio » con le altre: « stabilimento militare di pena ».

Il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Tropeano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

E approvato.

È stato presentato dai senatori Signori ed altri il seguente articolo aggiuntivo, che diverrà articolo 6:

Art. 6.

*(Legittimazione
alla richiesta del beneficio)*

Il beneficio dell'affidamento in prova può essere richiesto dal condannato o dai suoi prossimi congiunti nonchè proposto dal comandante del reclusorio, sentito il parere di una commissione composta da un rappresentante del comando, dal medico militare, dall'educatore e dall'assistente sociale militare.

Per uniformità con il precedente articolo, a fini di coordinamento, la parola: « reclusorio » va sostituita con le altre: « stabilimento militare di pena ».

Il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6, con l'anzidetta modifica.

E approvato.

È stato presentato dai senatori Signori ed altri il seguente articolo aggiuntivo, che diverrà articolo 7:

Art. 7.

*(Comunicazione
all'autorità di pubblica sicurezza)*

Nei casi in cui il condannato venga affidato al servizio sociale di cui all'articolo 47

della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero ad un ufficio o ente pubblico non militare il provvedimento di affidamento in prova deve essere comunicato da parte del giudice militare di sorveglianza all'autorità provinciale di pubblica sicurezza.

TROPEANO. Qui appare per la prima volta e si parla di straforo del servizio sociale che non è previsto nel complesso del disegno di legge.

FALLUCCHI. È un riferimento che deve essere soppresso.

DILEMBO, *relatore alle Commissioni*. È una norma transitoria che prevede, in attesa della realizzazione dei centri di osservazione, che tale funzione venga svolta dal servizio sociale.

FALLUCCHI. Però, non è detto che l'interessato viene affidato al servizio sociale; è questa l'osservazione.

CORALLO. Questa normativa non prevede il servizio sociale e pertanto il riferimento va tolto. Poichè l'interessato viene affidato in prova ad un ufficio o ente pubblico non militare, non ce ne è bisogno.

PRESIDENTE. Suggesto, allora, un emendamento tendente a sopprimere nell'unico comma dell'articolo 7, le parole: « al servizio sociale di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero ».

Il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo da me proposto.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

E approvato.

È stato presentato dai senatori Signori ed altri il seguente articolo aggiuntivo, che diverrà articolo 8:

Art. 8.

(Giudizio direttissimo)

Per i reati di cui all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, salvo che non siano necessarie speciali indagini, osservando le disposizioni di cui agli articoli 379 del codice penale militare di pace e 502, secondo comma, del codice di procedura penale.

Il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

E approvato.

È stato presentato dai senatori Signori ed altri un articolo aggiuntivo, che diverrà articolo 9:

Art. 9.

(Clausola finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, sarà fatto fronte, per l'anno 1980, con i normali stanziamenti di bi-

lancio della Difesa, capitolo 3003 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Come ho già preannunciato, la 5^a Commissione, nel proprio parere, propone di riformulare tale articolo aggiuntivo come segue:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, si provvederà a carico del capitolo 3003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1981 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

Il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 9 proposto dalla 5^a Commissione.

E approvato.

L'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modificazioni accolte.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 18,40.